

Delibera n. 234/2025

Misure 2, 5 e 7 dell'Allegato "A" alla delibera n. 56/2018. Avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di FS Park S.p.A.

L'Autorità, nella sua riunione del 19 dicembre 2025

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: Legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità provvede a *"garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, (...), nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti, ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci"*;
- il comma 3, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità *"se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale"*;
- il comma 3, lettera i), ai sensi del quale l'Autorità *"ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte*

dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti”;

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 56/2018, del 30 maggio 2018, con la quale è stato approvato l’*“Atto di regolazione recante misure volte ad assicurare condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni che soddisfano le esigenze di mobilità dei passeggeri attraverso la connessione intermodale e intramodale dei servizi”* e, in particolare:

- la definizione di Prospetto Informativo dell’Autostazione (PIA) quale *“documento di riferimento essenziale per la regolazione dell’accesso all’autostazione e la definizione delle relative condizioni tecnico/economiche di utilizzo da parte dei vettori, predisposto dal gestore ai fini di garantire equità e non discriminatorietà, nonché trasparenza, delle modalità di accesso all’autostazione, in conformità con quanto previsto dall’art. 37, comma 2, lett. a) del d.l. 201/2011”* (cfr. pagina 2 Allegato “A” alla delibera n. 56/2018);

- la misura 1 (Ambito di applicazione) che dispone, tra l’altro, che:

“1. Le misure regolatorie di cui al presente atto si applicano alle autostazioni di seguito individuate:

a) autostazioni in cui vi è connessione tra servizi automobilistici di trasporto a media-lunga percorrenza, o servizi autorizzati che interessano due regioni, e una o più modalità, ovvero tipologie di servizi di trasporto della stessa o di diversa natura, ubicate anche in corrispondenza di stazioni metropolitane, stazioni ferroviarie, porti e aeroporti”;

- la misura 2 (Prospetto Informativo dell’Autostazione (PIA)) che dispone, tra l’altro, che:

“1. Il gestore, nel rispetto dei criteri di cui alle Misure 3, 4 e 5 del presente atto, definisce e adotta il “Prospetto Informativo dell’Autostazione” (nel seguito: PIA), contenente una completa descrizione delle caratteristiche infrastrutturali dell’autostazione, delle dotazioni, degli spazi e delle condizioni tecnico/economiche per il loro utilizzo da parte dei vettori, nonché delle condizioni di accesso delle PMR.

[...]

3. Il gestore è tenuto a garantire e a verificare il mantenimento nel tempo delle condizioni di accesso e funzionalità dell’autostazione, secondo quanto definito nel PIA e per gli effetti di quanto previsto nella Misura 8”;

- la misura 5 (Criteri e modalità per stabilire le condizioni di accessibilità fisica delle autostazioni), che dispone, tra l’altro, che:

“1. Al fine di garantire adeguate condizioni di accessibilità fisica dell'autostazione, anche a beneficio delle PMR, gli spazi del fabbricato viaggiatori e le aree di circolazione dei passeggeri sono predisposte tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

a) adozione di adeguate condizioni di sicurezza, anche mediante la separazione dei flussi veicolari e pedonali in arrivo/partenza e la riduzione delle relative interferenze, mediante, ad esempio, l'adozione di adeguati sistemi di segnalazione e/o protezioni verticali/orizzontali;

b) individuazione di percorsi ottimali, tali da consentire, anche mediante apposita segnaletica, a tutti gli utenti e in particolare alle PMR di accedere in piena autonomia all'autostazione e ai relativi servizi (tra cui biglietterie, punti di orientamento, desk informativi) senza la necessità di richiedere assistenza specifica; la piena accessibilità all'autostazione a beneficio delle PMR può essere garantita anche mediante l'adozione di un programma di progressivo abbattimento delle barriere architettoniche eventualmente presenti, da definire e concordare in base alle rispettive competenze dei diversi soggetti interessati;

- la misura 7 (Informazioni al pubblico e modalità di loro erogazione nelle autostazioni), ai sensi della quale:

“1. Fatti salvi gli obblighi di informazione in capo al vettore e al gestore di cui all'art. 25 del regolamento (UE) n. 181/2011, il gestore:

a) rende disponibili ai vettori spazi adeguati all'interno dell'autostazione, che consentano di fornire le seguenti informazioni minime:

i. Condizioni Generali di Trasporto dei vettori operanti sull'autostazione;

ii. indicazione, per ogni vettore operante in autostazione, dei canali e delle modalità di contatto per i reclami;

iii. titoli di viaggio necessari per usufruire dei servizi di trasporto afferenti all'autostazione, con riferimento in particolare ai biglietti integrati e ai titoli di viaggio dei servizi di TPL e MLP, provvedendo a garantire adeguata visibilità anche nel caso in cui tali servizi siano esterni all'autostazione, purché ubicati nelle immediate vicinanze, in modo da favorire le scelte di intermodalità dell'utenza;

b) rende disponibili, all'interno dell'autostazione, con le modalità di cui al successivo punto 4, le seguenti informazioni:

i. orari statici (programmati) e ove possibile dinamici (effettivi) dei servizi interessati, fermo restando quanto disposto al punto 3, con riferimento in particolare ai servizi di TPL e MLP, nonché condizioni di integrazione modale offerte dall'autostazione;

ii. eventuale connessione con parcheggi di interscambio e possibilità di usufruire di bigliettazione integrata per l'uso di servizi di trasporto differenti, afferenti all'autostazione;

iii. mappe dei percorsi e dei servizi di assistenza interni ed esterni all'autostazione, riportanti:

a. i percorsi pedonali, con particolare riferimento a quelli attrezzati per le PMR;

b. l'ubicazione delle biglietterie e dei punti di informazione/accoglienza, con particolare riferimento a quelli dedicati alle PMR;

c. la collocazione delle fermate e delle banchine di movimentazione, e i relativi servizi ivi afferenti, con particolare riferimento a TPL e MLP e alle eventuali soluzioni di intermodalità proposte dall'autostazione;

iv. segnaletica orizzontale e verticale di orientamento dei passeggeri, con indicazione delle aree interne all'autostazione, e relativi servizi offerti, e delle modalità di accesso ai servizi di trasporto ubicati nelle immediate vicinanze dell'autostazione (e.g. stazione metropolitana, fermata/capolinea autobus TPL urbano, stazione ferroviaria);

v. eventuali ulteriori tipologie di informazioni, individuate dal gestore, quali a titolo indicativo e non esaustivo: servizi turistici e alberghieri (anche attraverso l'allestimento di un punto accoglienza dedicato), presidio dell'impianto e primo soccorso, informazioni di supporto al personale dei vettori (e.g. servizi di ristoro, sale riposo, servizi igienici dedicati).

2. Il gestore consente in ogni caso al vettore di erogare direttamente informazioni al pubblico, in particolare a beneficio delle PMR e degli utenti dei servizi MLP, attraverso proprio personale presente in autostazione, opportunamente distinto dai conducenti dei veicoli anche mediante adeguati strumenti di riconoscibilità delle relative funzioni (e.g. pettorina, specifica divisa aziendale). Il gestore specifica all'interno del PIA la disciplina della presenza del predetto personale all'interno dell'autostazione, garantendo piena e paritaria libertà di iniziativa a beneficio di tutti i vettori, senza porre condizioni discriminatorie o barriere all'ingresso, quali ad esempio fees o vincoli riguardanti l'immagine esterna del personale dei singoli vettori.

3. [...] il gestore implementa un apposito sistema di gestione informatizzata dei flussi informativi provenienti dai vettori interessati.

- la misura 8 (Monitoraggio delle condizioni di accesso alle autostazioni), ai sensi della quale:

"1. Al fine di verificare il rispetto dei principi di equità e non discriminazione nell'accesso nei confronti dei vettori e/o dei passeggeri, l'Autorità vigila sul rispetto criteri di cui alle Misure precedenti in relazione alle condizioni definite

dal gestore, secondo le modalità previste dall'art. 37, comma 3, lettere d) ed e) del d.l. 201/2011 e nel rispetto del vigente Regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell'Autorità.

2. L'Autorità ordina la cessazione delle condotte in contrasto con la regolazione adottata, con particolare riferimento alle condizioni specificate nel PIA, dispone le misure opportune di ripristino e adotta le ulteriori azioni previste dall'art. 37, comma 3, del d.l. 201/2011.

3. L'Autorità avvia le attività di vigilanza di cui al precedente punto 1 anche a seguito di specifica segnalazione da parte di uno o più vettori o di uno o più passeggeri, pervenuta in forma scritta e relativa a una presunta violazione delle condizioni di utilizzo dell'autostazione disciplinate dal PIA e/o all'insorgere di situazioni inique o discriminatorie di accesso all'infrastruttura e/o delle condizioni di accessibilità fisica delle autostazioni e, in generale, delle Misure rivolte a beneficio dei passeggeri";

VISTO	il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio);
VISTO	il regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell'Autorità, approvato con delibera del Consiglio n. 11/2017, del 25 gennaio 2017;
VISTA	la delibera n. 81/2025, del 15 maggio 2025, recante "Autorizzazione all'ispezione presso il Terminal Bus Napoli Corso Lucci, gestito da F.S. Park S.p.A.";
VISTI	i rilievi effettuati sul sito web di FS Park S.p.A. (di seguito anche "FS Park" o "Società") in funzione dell'ispezione autorizzata con la citata delibera 81/2025 e acquisiti agli atti con prot. ART n. 86881/2025, del 24 ottobre 2025, e, in particolare, il "Prospetto Informativo Autostazione di Napoli Corso Lucci" (REV del 16/12/2024, di seguito "PIA") inclusi gli allegati ivi richiamati considerati parte integrante e sostanziale del PIA stesso;
VISTO	il processo verbale di accertamento ispettivo del 29/10/2025, acquisito al protocollo dell'Autorità con prot. ART n. 89367/2025, del 3 novembre 2025, relativo all'ispezione svolta, in pari data, nei confronti di FS Park;
VISTO	il processo verbale di accertamento ispettivo del 30/10/2025, acquisito al protocollo dell'Autorità con prot. ART n. 89376/2025, del 3 novembre 2025, relativo al proseguimento dell'ispezione iniziata, nei confronti della Società, in data 29 ottobre 2025;
VISTA	la documentazione, acquisita in copia, allegata ai citati verbali di accertamento ispettivo del 29 e 30 ottobre 2025, indicata nei rispettivi "Allegato A" ("Lista dei documenti acquisiti in copia");

- VISTI** i rilievi fotografici effettuati nel corso dell'accertamento ispettivo svolto nei confronti di FS Park, indicati nei citati verbali del 29 e 30 giugno 2025 ed acquisiti al protocollo dell'Autorità con prot. ART n. 89652/2025, del 4 novembre 2025;
- VISTA** la relazione predisposta dall'Ufficio Vigilanza e sanzioni, in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all'avvio del procedimento sanzionatorio;
- CONSIDERATO** che, dalla documentazione agli atti, risulta quanto segue:
- 1) FS Park è gestore dell'autostazione sita in Napoli, C.so Lucci, soggetto alle misure di regolazione di cui all'Allegato "A" alla delibera n. 56/2018 ai sensi della misura 1, lettera a) *"[l]e misure regolatorie di cui al presente atto si applicano alle autostazioni di seguito individuate: a) autostazioni in cui vi è connessione tra servizi automobilistici di trasporto a media-lunga percorrenza, o servizi autorizzati che interessano due regioni, e una o più modalità, ovvero tipologie di servizi di trasporto della stessa o di diversa natura, ubicate anche in corrispondenza di stazioni metropolitane, stazioni ferroviarie, porti e aeroporti"*;
 - 2) al fine di verificare il corretto adempimento alle misure di regolazione di cui al citato Allegato "A", in data 29 ottobre 2025, funzionari dell'Autorità di regolazione dei trasporti, unitamente a militari della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Antitrust, hanno effettuato un accesso ispettivo presso l'autostazione gestita da FS Park; l'accertamento ispettivo si è concluso in data 30 ottobre 2025;
 - 3) nel corso dell'accertamento ispettivo di cui al punto 2) sono stati constatati inadempimenti da parte di FS Park alle misure di regolazione di cui all'Allegato "A" alla citata delibera n. 56/2018, nonché a quanto previsto dal PIA versione REV del 16/12/2024;
 - 4) invero, sulla base di quanto emerso nel corso dell'accertamento ispettivo di cui al punto 2 (*cfr.* processo verbale di accertamento ispettivo del 29/10/2025, processo verbale di accertamento ispettivo del 30/10/2025, nonché i rilievi fotografici ivi indicati e successivamente acquisiti al protocollo dell'Autorità con n. 89652/2025 del 4 novembre 2025) si constata la violazione delle misure 2, 5 e 7 della dell'Allegato "A", alla delibera n. 56/2018, come di seguito rappresentato, rispettivamente, ai romanini i), ii) e iii):
 - i) il PIA versione REV del 16/12/2024, corredato dei relativi allegati (prot. ART n. 86881/2025, del 24 ottobre 2025), non fornisce una corretta e completa *"descrizione delle caratteristiche infrastrutturali dell'autostazione, delle dotazioni, degli spazi e delle condizioni tecnico/economiche per il loro utilizzo da parte dei vettori, nonché delle condizioni di accesso delle PMR"* (persone a mobilità ridotta, n.d.r. – di seguito "PMR"), configurandosi pertanto la violazione dei punti 1 e 3 della Misura 2, tenuto conto degli obblighi di vigilanza e garanzia previsti dalla regolazione in capo al gestore dell'Autostazione, atteso che:

- a) le modalità di accesso dei vettori occasionali risultano difformi da quanto descritto nel PIA (§ 4.3 e articolo 4 dell'Allegato 5 al PIA); in particolare, l'accesso non prevede più l'obbligo di *"prenotazione anticipata"* corredata da specifica documentazione, né la registrazione dell'ingresso nel *"Registro eventi anomali del Terminal Bus"*, né il pagamento della sosta *"al momento dell'uscita"*, ma l'acquisizione di una *card* ricaricabile a cura del vettore, utilizzata in ingresso/uscita del Terminal (varchi automatici) con conseguente applicazione/decurtazione automatica della relativa tariffa di accesso; quanto sopra constatato è stato confermato dallo stesso referente di FS Park il quale, sul punto, ha affermato, tra l'altro, che *"rispetto ai contenuti del PIA (paragrafo 4.3), le modalità di accesso dei vettori occasionali sono state modificate [...]";*
- b) le modalità di presenziamento del Terminal da parte del personale di FS Park risultano difformi da quanto descritto nel PIA (§ 3.3); in particolare:
- l'area di carico/scarico passeggeri non è presidiata in modo continuativo; il personale della Società incaricato (1 unità) è presente solo occasionalmente, non garantendo, anche alla luce delle caratteristiche strutturali dell'area, un adeguato ed efficace servizio di controllo dell'accesso (vd. anche successivo romanino ii), lettera a));
 - il locale biglietteria/spazi comuni non è presidiato da personale di FS Park;
- c) le tariffe di accesso al Terminal non sono esposte in corrispondenza dell'ingresso dei veicoli e dell'area di carico/scarico, contrariamente a quanto previsto dal PIA (punto 5 dell'Allegato 5 al PIA);
- d) diversamente da quanto previsto dal PIA (articolo 3 dell'Allegato 2 e punto 9 dell'Allegato 5), nella zona riservata alla sosta inoperosa si è riscontrata la presenza di autobus al di fuori degli stalli dedicati, in corrispondenza dei parcheggi riservati ai veicoli privati *"convenzionati"*;
- e) nella sezione del PIA dedicata alle *"Condizioni economiche per lo sfruttamento dei locali adibiti a biglietteria"* (§ 5.3) non si rileva alcuna informazione in merito a eventuali commissioni/sovrapprezzi applicati alla vendita dei titoli di viaggio dai gestori delle biglietterie presenti nel Terminal. Al proposito, in occasione dell'accertamento ispettivo è emerso quanto segue:
- il referente di FS Park intervenuto ha dichiarato che *"per quanto di sua conoscenza, i rivenditori delle biglietterie non applicano sovrapprezzi agli utenti e, pertanto, non è indicato nulla nel PIA a tal riguardo"* (cfr. processo verbale di accertamento ispettivo del 29/10/2025, pag. 7);

- contrariamente a quanto sopra, si è rilevato che una delle biglietterie vende i titoli di viaggio applicando una maggiorazione a carico dell'utente, rispetto al valore nominale di acquisito; presso la suddetta biglietteria è esposto un biglietto di dimensioni minimali che riporta la dicitura “* si applicano commissioni”, senza alcuna specificazione del criterio di quantificazione delle stesse;

si evidenzia pertanto che, con riferimento alle condizioni di accessibilità commerciale del Terminal, il PIA non soddisfa le specifiche disposizioni di cui al punto 6 della Misura 6 della delibera in oggetto;

- f) diversamente da quanto previsto dal PIA (§ 8), non risulta disponibile la traduzione in inglese del documento;
- g) la planimetria allegata al PIA (Allegato 1) non è immediatamente intellegibile e risulta incompleta, nonché inadatta alle relative finalità informative e orientative; il documento riporta, infatti, una vista generale dell'area in cui sorge il Terminal, senza identificazione delle zone specifiche (i.p. carico/scarico dei passeggeri, sosta inoperosa autobus, parcheggi autoveicoli privati “convenzionati”) e delle infrastrutture di riferimento (i.p. spazio comune con biglietteria/sala d'attesa/servizi igienici, servizi di ristorazione), nonché individuazione grafica dei percorsi/flussi di circolazione dei veicoli (autobus e mezzi privati) *versus* utenti e dei relativi punti di interferenza;
- ii) l'operatività del Terminal presenta specifiche criticità in relazione alle condizioni di accessibilità fisica del sito, evidenziandosi significative differenze rispetto a quanto descritto/previsto nel PIA (§§ 6 e 7.2), che configurano una violazione del punto 1 della Misura 5 in termini di sussistenza di *“adequate condizioni di sicurezza, anche mediante la separazione dei flussi veicolari e pedonali in arrivo/partenza e la riduzione delle relative interferenze, mediante, ad esempio, l'adozione di adeguati sistemi di segnalazione e/o protezioni verticali/orizzontali”* (sub. a); e *“individuazione di percorsi ottimali, tali da consentire, anche mediante apposita segnaletica, a tutti gli utenti e in particolare alle PMR di accedere in piena autonomia all'autostazione”* (sub. b); enfasi aggiunta); Tali criticità si riscontrano con riferimento alle seguenti evidenze, oggetto di rilievo fotografico nel corso dell'ispezione, come da documenti presenti agli atti:
 - a) diffusa e costante presenza di utenti che attraversano le corsie veicolari del Terminal al di fuori dei passaggi pedonali, che peraltro in alcune zone risultano scarsamente visibili o non identificabili per ammaloramento e mancato ripristino; lo sporadico presenziamento dell'area da parte del personale FS Park (vd. precedente romanino i), lettera b)) non è pertanto adeguato a garantire il rispetto delle condizioni “minime” di sicurezza previste dal PIA, in termini di obbligo di *“attraversare le corsie di transito*

dei veicoli unicamente nelle zone contraddistinte da attraversamenti pedonali” e correlato divieto di “attraversare in punti diversi da tali zone” (pag. 10);

- b) presenza di un attraversamento pedonale, lato corsia di uscita, che termina direttamente all'interno della corsia veicolare di uscita degli autobus, non consentendo un'adeguata separazione dei flussi di circolazione degli utenti da quella dei veicoli, a tutela della sicurezza delle condizioni di accesso al Terminal;
 - c) sostanziale assenza, per ammaloramento e mancato ripristino, della segnaletica orizzontale di delimitazione delle aree di fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico, con riferimento sia alla zona di carico/scarico degli utenti, sia alla zona riservata alla sosta inoperosa; inoltre, sul punto si osserva che la suddetta segnaletica è prevista ai sensi dell'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il *“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”* (di seguito, per brevità: Regolamento), nonché specificatamente prescritta per il Terminal dal nulla-osta autorizzativo a fini di sicurezza ex d.p.r. 753/1980, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (USTIF) con prot. n. 6566/AUT del 19/10/2015, acquisito agli atti nel corso della verifica ispettiva come Allegato 9 al processo verbale di accertamento ispettivo del 29/10/2025 (di seguito, per brevità: nulla-osta USTIF);
 - d) assenza di segnaletica verticale identificativa degli stalli di arrivo/partenza degli autobus; in particolare, non risultano presenti in banchina né paline d'individuazione dei punti di fermata, né segnaletica informativa/pubblicitaria delle autolinee interessate; come alla precedente lettera c), si osserva che tale segnaletica è prevista ai sensi dell'articolo 352, comma 1, del Regolamento, nonché specificatamente prescritta per il Terminal dal succitato nulla-osta USTIF, che prevede in particolare che: *“venga installato apposito impianto pubblicitario, mediante idonea palina [...], recante per ciascun servizio di linea: origine e destinazione del servizio, denominazione dell'impresa esercente, orario autorizzato relativo alla fermata”*;
- iii) le dotazioni effettive del Terminal, in difformità a quanto previsto/descritto nel PIA (§ 6), presentano specifiche criticità in materia di informazione al pubblico e relative modalità di erogazione, configurandosi violazione dei punti 1, sub. b, e 3 della Misura 7, con riferimento all'obbligo in capo al gestore di rendere disponibili: *“orari statici (programmati) e ove possibile dinamici (effettivi) dei servizi interessati [...]”, “mappe dei percorsi e dei servizi di assistenza interni ed esterni all'autostazione [...]” e “segnaletica orizzontale e verticale di orientamento dei passeggeri [...]”* nonché *“implementa[re] un*

apposito sistema di gestione informatizzata dei flussi informativi provenienti dai vettori interessati"; tali criticità si riscontrano con riferimento alle seguenti evidenze, oggetto di rilievo fotografico nel corso dell'ispezione, come da documenti presenti agli atti:

- a) assenza di segnaletica verticale/orizzontale finalizzata a favorire l'orientamento degli utenti all'interno del Terminal, con specifico riferimento ai percorsi ottimali di indirizzamento verso i servizi presenti nell'area (i.p. zona biglietteria/servizi igienici, servizi di ristorazione) e di connessione con gli altri servizi di trasporto (i.p. stazione ferroviaria, fermate del trasporto pubblico locale); in tale ambito, rileva in particolare l'assenza di segnaletica di tipo verticale e orizzontale dedicata all'orientamento delle PMR;
- b) presenza lungo la banchina di carico/scarico dei passeggeri di n. 4 bacheche che risultano completamente prive di informazioni esposte, con riferimento sia agli orari programmati delle autolinee interessate, sia a eventuali planimetrie/mappe di orientamento degli utenti (i.p. PMR);
- c) assenza di adeguati *"flussi di comunicazione tra i vettori e FS Park, finalizzati ad informazioni circa cancellazioni/anticipi/ritardi delle corse"* (cfr. dichiarazione referente FS Park a pag. 6 del processo verbale di accertamento ispettivo del 29/10/2025);

RITENUTO

quindi, che sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di FS Park S.p.A. per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'inottemperanza alle sopra indicate misure disposte con la delibera n. 56/2018, per gli specifici aspetti rilevati come sopra descritti;

DATO ATTO

che, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Regolamento sanzionatorio, se, all'esito del procedimento, risulterà provato che la violazione contestata è ancora in corso, il provvedimento finale potrà altresì contenere l'ordine di cessazione della violazione e le eventuali misure opportune di ripristino;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento, nei confronti di FS Park S.p.A., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'inottemperanza alle misure 2, 5 e 7 dell'allegato A, alla delibera n. 56/2018, per gli specifici aspetti puntualmente descritti in premessa;

2. per la violazione delle misure di regolazione di cui al punto 1, all'esito del procedimento, potrebbe essere irrogata, nei confronti di FS Park S.p.A., una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo del dieci per cento del fatturato;
3. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Regolamento sanzionatorio, se, all'esito del procedimento, risulterà provato che la violazione di cui al punto 1 è ancora in corso, il provvedimento finale potrà altresì contenere l'ordine di cessazione della violazione e le eventuali misure opportune di ripristino;
4. il responsabile del procedimento è il dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
5. il destinatario della presente delibera e i terzi interessati possono accedere agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni - Via Nizza 230, 10126 Torino;
6. il destinatario della presente delibera può, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
7. il destinatario della presente delibera può, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate, a sensi degli articoli 13 e seguenti del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità;
8. entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito *web* istituzionale della presente delibera, i terzi interessati possono presentare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni. Gli interessati che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite manifestano, a pena di decadenza, tale esigenza dandone adeguata motivazione e specificando espressamente le parti riservate;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a FS Park S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 19 dicembre 2025

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)